Testo Pagina 1 di 2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 luglio 2006

Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente:

----> vedere tabella a pag. 19 della G.U. <----

- (1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore piu' basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.
- (2) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:
 - -- rulli vibranti con operatore a piedi;
 - -- piastre vibranti (P> 3kW);
 - -- vibrocostipatori;
 - -- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
 - -- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW);
- -- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;
- -- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;
- -- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti
 a mano (15 > m 30);
- -- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici(L < o = 50, L > 70).
- I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.
- (3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.

Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora e' calcolato mediante formula, il valore calcolato e' arrotondato al numero intero piu' vicino.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il Ministro: Pecoraro Scanio

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



DECRETO 24 Juglio 2006.

Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle machine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto:

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, è sostituita dalla seguente:

	· ·	_^_	
Alma ar a h	Potenza netta installata P in kW	**************************************	41
Tipo di macchina e	Potenza elettrica Pet in kW (1)	Livello ammesso	
attrezzatura	Massa dell'apparecchio m in kg	in all	3/1 pW
	Ampiezza di taglio L in cm		
		Fase I A partire dal 3 gennaio 2002	Fase II A partire da 3 gennaio 2006
Mezzi di compattazione	P ≤ 8	108	105 (²)
(rulli vibranti, piastre	8 < P ≤ 70	109	106 (²)
vibranti e vibrocostipatori)	P > 70	89 + 11 lg P	$86 + 11 \lg P(^2)$
Apripista, pale caricatrici e	P ≤ 55	106	103 (²)
terne cingolate	P > 55	87 + 11 lg P	$84 + 11 \lg P(^2)$
Apripista, pale caricatrici e	P ≤ 55	104	101 (²) (³)
terne gommati; dumper;			
compattatori di riffiuti con			
pala caricatrice; carrelli	****		
elevatori con motore a	Car		
combustione interna con	D. CC	66 + 111 B	00 + 11 1 D (3) (3)
carico a sbalzo; gru mobili;	P> 55	85 + 11 lg P	82 + 11 lg P (²) (³)
mezzi di compattazione (rulli			
statici); vibrofinitrici;			
centraline idrauliche	<u> </u>		
Escavatori, montacarichi per	P ≤ 15	96	93
materiali da cantiere, argani,	P > 15	83 + 11 lg P	80 + 11 lg P
motozappe			
Martelli demolitori tenuti a	m ≤ 15	107	105
mano	15 < m < 30	94 + 11 lg m	92 + 11 lg m (²)
	m ≥ 30	96 + 11 lg m	94 + 11 lg m
Gru a torre		98 + lg P	96 + lg P
Gruppi elettrogeni e gruppi	$P_{el} \le 2$	97 + lg P _{el}	$95 + \lg P_{el}$
elettrogeni di saldatura	$2 < P_{el} \le 10$	$98 + \lg P_{el}$	96 + 1g Pel
	10 > Pcl	97 + lg Pel	95 + lg P _{el}
Motocompressori	P ≤ 15	99	97
0	P > 15	97 + 2 lg P	95 + 2 lg P
Tosaerba, tagliaerba elettrici	L≤50	96	94 (2)
Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici		96	94 (*)
Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici	$ \begin{array}{c c} L \le 50 \\ \hline 50 < L \le 70 \\ 70 < L \le 120 \end{array} $		

 $^(^1)$ P_{el} per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.